

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 768

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 1924)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari
conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sono autorizzate, dalla stessa data, le spese di funzionamento derivanti dalla effettuazione della missione».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'onere di lire 97.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per un periodo di sei mesi dell'anno 1988, si provvede: quanto a 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per 1.000 milioni, al capitolo 1500 per 6.000 milioni, al capitolo 1832 per 24.000 milioni, al capitolo 1872 per 6.000 milioni, al capitolo 2104 per 14.000 milioni, al capitolo 2501 per 4.000 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1988».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1987.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico.

2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico. Sono autorizzate, dalla stessa data, le spese di funzionamento derivanti dalla effettuazione della missione.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Adeguamento del regime fiscale delle banane» per lire 7.400 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1987.

COSSIGA

GORIA - ZANONE - COLOMBO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico.*

«1-bis. All'onere di lire 97.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per un periodo di sei mesi dell'anno 1988, si provvede: quanto a 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per 1.000 milioni, al capitolo 1500 per 6.000 milioni, al capitolo 1832 per 24.000 milioni, al capitolo 1872 per 6.000 milioni, al capitolo 2104 per 14.000 milioni, al capitolo 2501 per 4.000 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1988».

2. *Identico.*